



**MANIFATTURE SARTORIALI ZEVERINO S.R.L.
CON SOCIO UNICO**

WHISTLEBLOWING POLICY

**Procedura per la protezione delle persone che segnalano violazioni
del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali
ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24**

Approvata dall'organo amministrativo il 15/12/2023 e poi modificata il 13/1/2025

SOMMARIO

1. Premessa	4
2. Ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni introdotte dal Decreto Whistleblowing	6
3. Ambito oggettivo delle violazioni segnalate.....	8
3.1 Segnalazioni escluse	10
3.2 Segnalazioni anonime	12
3.3 Elementi essenziali della segnalazione	13
4. Canali interni di segnalazione	14
4.1 Segnalazioni in forma scritta	14
4.2 Segnalazioni in forma orale	15
4.3 Il responsabile della gestione dei canali di segnalazione	15
4.4 Funzioni del gestore delle segnalazioni	15
4.5 Ricezione delle segnalazioni	16
4.6 Segnalazione presentata ad un soggetto diverso da quello individuato come responsabile per la gestione.....	16
4.7 Conflitto di interessi	17
4.8 Valutazione della procedibilità e ammissibilità delle segnalazioni ricevute	17
4.9 Istruttoria e accertamento dei contenuti della segnalazione	18
4.10 Riscontro alla persona segnalante	19
4.11 Trasmissione della segnalazione all'organo amministrativo	20
4.12 Conservazione della documentazione inerente alla segnalazione	20
5. Canale esterno di segnalazione, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria	22
5.1 Canale esterno di segnalazione	22



5.2	Divulgazione pubblica	23
5.3	Denuncia all’Autorità giudiziaria	24
6.	Tutela della riservatezza	25
6.1	Tutela della riservatezza del segnalante	25
6.2	Tutela della riservatezza del facilitatore, delle persone segnalate e di quelle menzionate nella segnalazione	26
6.3	Audizione del soggetto a cui la violazione è attribuita o della persona implicata nella violazione segnalata	27
7.	Misure di protezione previste per il segnalante	28
7.1	Condizioni per l’applicazione della tutela dalle ritorsioni	29
7.2	Cause di disapplicazione delle misure di tutela dalle ritorsioni.....	30
7.3	Protezione dalle ritorsioni	30
7.4	Misure di sostegno	31
7.5	Limitazioni di responsabilità	32
7.6	Rinunce e transazioni	33
8.	Trattamento dei dati personali	34
9.	Profili sanzionatori	35
 Allegati		
	Allegato 1 – Modulo di segnalazione Whistleblowing	36

1 – Premessa

L'organo amministrativo della **Manifatture Sartoriali Zeverino s.r.l. con socio unico** ha approvato la presente Procedura per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing (di seguito “Whistleblowing Policy”) con lo scopo di adeguarsi alle disposizioni introdotte dal D. Lgs 10/3/2023 n. 24 (di seguito Decreto Whistleblowing).

Tale procedura consente altresì di:

- individuare i soggetti che possono effettuare le segnalazioni in materia di violazioni del diritto dell’Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali che possano aver leso l’integrità della società;
- illustrare le misure di protezione previste per i soggetti che effettuano segnalazioni e per coloro che li assistono;
- definire l’ambito delle violazioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- identificare le modalità attraverso cui è possibile effettuare le segnalazioni;
- definire le modalità di gestione delle segnalazioni;
- fornire informazioni con riferimento ai profili sanzionatori introdotti dal Decreto Whistleblowing.

Per completezza si riporta che la presente Whistleblowing Policy è stata predisposta tenendo conto anche di quanto previsto:

- dalle “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*” approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) con delibera n. 311 del 12/7/2023;
- dalla “Guida operativa per gli enti privati - Nuova disciplina “Whistleblowing” diffusa da Confindustria nell’ottobre 2023;
- dal documento di ricerca “Nuova disciplina del Whistleblowing e impatto sul D.lgs.



231/2001” del 31/10/2023 approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

2 – Ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni introdotte dal Decreto Whistleblowing

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni previste dal Decreto Whistleblowing, beneficiando delle misure di protezione ivi previste, sono quelli di seguito riportati:

- lavoratori dipendenti, titolari di rapporti di collaborazione e prestatori di lavoro occasionale;
- lavoratori autonomi;
- lavoratori o collaboratori che forniscono beni, prestano servizi o realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti;
- agenti e rappresentanti di commercio;
- volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
- soci persone fisiche;
- persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La suddetta normativa estende l'applicazione delle misure di protezione anche laddove la segnalazione, nonché la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria, sia formulata:

- 1) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- 2) durante il periodo di prova;
- 3) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Da ultimo si riporta che l'applicazione delle misure di protezione previste dal Decreto Whistleblowing si estende anche:



- a) al facilitatore ovvero alla persona fisica che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante (ad esempio un collega) e lo assiste nel processo di segnalazione. Tale soggetto deve pertanto beneficiare di misure protettive che lo tutelino anche sotto il profilo della riservatezza legata all'identità e all'attività di assistenza prestata;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado;
- c) ai colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) alle imprese in cui il segnalante, la persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o il soggetto che ha effettuato una divulgazione pubblica è alternativamente titolare qualora trattasi di impresa individuale, oppure possiede una partecipazione almeno maggioritaria del capitale sociale nel caso di imprese costituite in forma societaria;
- e) alle imprese o enti presso cui lavorano il segnalante, la persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o il soggetto che ha effettuato una divulgazione pubblica;
- f) alle imprese o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o del soggetto che ha effettuato una divulgazione pubblica.

3 – Ambito oggettivo delle violazioni segnalate

Le segnalazioni possono avere ad oggetto le informazioni sulle violazioni intese come comportamenti o omissioni che ledono l'integrità dell'impresa ricomprese nelle fattispecie di seguito indicate:

- 1) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti comunitari o nazionali (ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione quelli dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva UE 2019/1937) relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari;
 - prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e dei dati personali e della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 2) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (ad esempio frodi o altre attività illegali);
- 3) atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e del capitale, ricomprendendo:
 - le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
 - le violazioni connesse ad atti che violino le norme in materia di imposta sulle

società;

- i meccanismi il cui fine sia quello di ottenere un vantaggio fiscale che vanifichi l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte;
- 4) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione europea nei settori indicati nei precedenti punti 1), 2) e 3);
- 5) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei precedenti punti 1), 2), 3) e 4);
- 6) condotte illecite riconducibili ai reati di cui al D.Lgs. 231 dell’8/6/2001 tra cui si ricomprendono le seguenti fattispecie:
- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
 - delitti informatici e trattamento illecito di dati;
 - delitti di criminalità organizzata;
 - peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione;
 - falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
 - delitti contro l’industria e il commercio;
 - reati societari, ambientali e tributari;
 - delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
 - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
 - delitti contro la personalità individuale;
 - abusi di mercato;
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle

- norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
 - delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
 - delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
 - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
 - razzismo e xenofobia;
 - frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
 - contrabbando;
 - delitti contro il patrimonio culturale;
 - riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
 - delitti tentati.

Per completezza si riporta che le informazioni su una delle predette violazioni possono riguardare anche fattispecie non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene possano realizzarsi sulla base di indici sintomatici ovvero di elementi concreti quali irregolarità e anomalie.

3.1 - Segnalazioni escluse

Sono escluse dal perimetro di applicazione della presente procedura:

- 1) le segnalazioni inerenti a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una

denuncia all'autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero sono inerenti ai rapporti di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate. Sono pertanto escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o un superiore gerarchico, nonché le segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'integrità dell'impresa;

- 2) le segnalazioni relative a violazioni che sono già state disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché di sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente;
- 3) le segnalazioni riguardanti violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 4) le segnalazioni riguardanti le fattispecie di seguito riportate in ordine alle quali restano ferme le disposizioni nazionali o comunitarie:
 - informazioni classificate;
 - segreto professionale forense e medico;
 - segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
 - materie soggette all'applicazione delle disposizioni di procedura penale;
 - autonomia e indipendenza della magistratura;
 - materie soggette alle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura;
 - difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
 - esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i



sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali.

Da ultimo si precisa che sono escluse dall'ambito delle violazioni segnalabili o denunciabili:

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni già totalmente di dominio pubblico;
- le informazioni acquisite unicamente sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

3.2 - Segnalazioni anonime

Le comunicazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e pertanto saranno trattate come segnalazioni ordinarie fuori dall'ambito "whistleblowing".

Tali segnalazioni saranno tuttavia registrate dal gestore della segnalazione che provvederà a conservare la relativa documentazione.

Laddove il soggetto che ha trasmesso una segnalazione anonima venga successivamente identificato ed abbia subito ritorsioni, allo stesso saranno garantite le tutele previste dal Decreto Whistleblowing.

In caso di ricevimento di una segnalazione anonima, l'impresa sarà tenuta a registrarla provvedendo a conservare la relativa documentazione al fine di rendere possibile l'eventuale rintracciamento qualora il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa della suddetta comunicazione.

3.3 - Elementi essenziali della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la verifica degli accadimenti. In particolare è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione dell’evento e, ove presenti, anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti (testi, immagini, audio, video, etc) che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei suddetti eventi.

Da ultimo è opportuno che i soggetti che intendono rendere nota una violazione provvedano a riportare nell’oggetto l’indicazione che si tratta di una segnalazione di “Whistleblowing” per la quale si preferisce mantenere riservata la propria identità.



4 – Canali interni di segnalazione

La **Manifatture Sartoriali Zeverino s.r.l. con socio unico** ha attivato un canale interno di segnalazione in forma sia scritta che orale al fine di consentire la trasmissione e gestione delle contestazioni.

Tali canali garantiscono la riservatezza del segnalante, dell'eventuale facilitatore, della persona a cui è attribuita la violazione o che è stata individuata come soggetto implicato nella contestazione segnalata, dei soggetti menzionati, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

4.1 - Segnalazioni in forma scritta

In ordine al canale in forma scritta, la **Manifatture Sartoriali Zeverino s.r.l. con socio unico** ha previsto che la segnalazione potrà essere inviata attraverso la piattaforma informatica accessibile mediante il seguente link:

<https://wbe.kronosfinance.it/#/submission?context=a985e6ea-147c-47d9-baca-7bc955bf8232>

Al riguardo l'impresa garantisce la non tracciabilità del segnalante sia sulla piattaforma informatica sia negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni anche qualora l'accesso a detta piattaforma avvenga dalla rete dati interna e sia mediato da dispositivi firewall o proxy.

La piattaforma informatica:

- utilizza dei meccanismi di crittografia che garantiscono sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione;
- consente l'identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco di 16 caratteri numerici (key code) che è fornito al segnalante all'esito dell'inoltro della segnalazione;
- funge da registro delle segnalazioni;



- garantisce l'integrità e l'immodificabilità della segnalazione.

Il segnalante, attraverso il suddetto codice, può accedere alla piattaforma informatica e:

- verificare lo stato di avanzamento del processo di segnalazione;
- monitorare lo svolgimento del procedimento amministrativo eventualmente avviato a seguito della segnalazione;
- integrare la segnalazione;
- dialogare in modo sicuro con il gestore della segnalazione.

4.2 - Segnalazioni in forma orale

Il canale di segnalazione orale sarà, invece, gestito mediante il seguente recapito telefonico **080/3038689** attraverso cui la persona segnalante potrà anche richiedere un incontro diretto con il soggetto gestore della segnalazione che dovrà essere fissato entro un termine di tempo ragionevole.

4.3 - Il responsabile della gestione dei canali di segnalazione

La società ha affidato la gestione dei canali interni di segnalazione al **sig. Giuseppe Porfido**, responsabile amministrativo dell'impresa.

Tale soggetto è autorizzato al trattamento dei dati personali.

4.4 - Funzioni del gestore delle segnalazioni

Il gestore delle segnalazioni si adopera affinché le informazioni riguardanti l'utilizzo del canale di segnalazione interno della società e di quello esterno gestito dall'ANAC, nonché delle procedure e dei presupposti per effettuare le segnalazioni:

- a) siano espone e rese facilmente accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengano con la società un rapporto giuridico in una delle

forme contemplate dal Decreto Whistleblowing;

b) siano pubblicate in una sezione dedicata del sito internet della società, laddove presente.

Al ricevimento delle segnalazioni, il gestore delle segnalazioni è tenuto a:

- rilasciare al segnalante l’avviso di ricevimento attraverso la suddetta piattaforma informatica;
- mantenere le interlocuzioni con il segnalante;
- verificare la procedibilità ed ammissibilità della segnalazione;
- avviare l’eventuale attività di accertamento ed istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dei fatti segnalati;
- fornire riscontro al segnalante circa l’esito dell’attività espletata.

4.5 - Ricezione delle segnalazioni

Il gestore, dopo aver ricevuto la segnalazione, provvede a prenderla in carico informando il segnalante, entro sette giorni dal ricevimento della stessa, che quest’ultima è stata recepita.

4.6 - Segnalazione presentata ad un soggetto diverso da quello individuato come responsabile per la gestione

Qualora un soggetto diverso da quello individuato come gestore delle segnalazioni dovesse erroneamente ricevere una contestazione qualificabile come “Whistleblowing”, lo stesso dovrà trasmetterla al gestore competente.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dal ricevimento, dandone contestuale notifica al segnalante.

La segnalazione sarà, invece, considerata ordinaria qualora il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in ambito “Whistleblowing” o tale

volontà non sia desumibile dalla segnalazione.

4.7 - Conflitto di interessi

Laddove il gestore versi in un'ipotesi di conflitto di interessi, anche solo potenziale, rispetto ad una specifica segnalazione in quanto, ad esempio, soggetto segnalato o segnalante, lo stesso sarà tenuto a darne comunicazione all'organo amministrativo che provvederà ad attribuire la gestione di tale contestazione ad altro soggetto.

4.8 - Valutazione della procedibilità e ammissibilità delle segnalazioni ricevute

Il gestore delle segnalazioni provvede in via preliminare a verificare, anche con l'eventuale supporto di consulenti esterni, che:

- il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione;
- l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione riportati nella presente procedura.

Successivamente il gestore provvede a verificare l'ammissibilità della segnalazione nell'ambito "Whistleblowing" rilevando la presenza di tutti gli elementi riportati nel precedente paragrafo 3.3.

A seguito di tale verifica, la segnalazione potrà essere ritenuta ammissibile oppure inammissibile:

- per mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- per manifesta infondatezza a causa dell'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- perché sono stati esposti fatti di contenuto generico tali da non consentire la comprensione dell'evento accaduto;
- perché corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- perché attiene a violazioni di lieve entità.



Qualora la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il gestore avvierà un'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza attraverso verifiche, analisi e valutazioni specifiche.

Invece nel caso in cui la segnalazione sia valutata come improcedibile o inammissibile, il gestore provvederà all'archiviazione della stessa dandone comunicazione al segnalante e tracciando le motivazioni a supporto di tale scelta.

4.9 - Istruttoria e accertamento dei contenuti della segnalazione

In presenza di una segnalazione valutata come ammissibile, il gestore avvia un'attività di istruttoria ed accertamento in cui provvederà a titolo esemplificativo:

- a) ad acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione;
- b) ad interloquire con il segnalante per richiedere chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori nel caso in cui la segnalazione non sia stata adeguatamente circostanziata;
- c) a coinvolgere, anche mediante audizione, personale di altre funzioni o direzioni aziendali oppure consulenti esterni in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste.

Nei casi di cui alla suddetta lettera c) il gestore è tenuto, al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dal Decreto "Whistleblowing", ad oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione del segnalante o di ogni altra persona coinvolta (come, ad esempio, il facilitatore o ulteriori persone menzionate all'interno della segnalazione).

Laddove il gestore ravvisi la fondatezza della segnalazione, lo stesso dovrà rivolgersi tempestivamente ai relativi responsabili di funzione, ognuno secondo le proprie competenze oppure all'organo amministrativo per i relativi seguiti.

Il gestore della segnalazione non è tenuto ad accertare le responsabilità individuali,

qualunque natura esse abbiano. Tale compito è attribuito ai soggetti responsabili di funzione di concerto con l'organo amministrativo.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento devono essere sempre tracciate e archiviate correttamente.

Durante le fasi di istruttoria e di accertamento della segnalazione, il gestore dovrà tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato, dei soggetti a cui è attribuita la violazione e di tutte le persone menzionate nella segnalazione.

4.10 - Riscontro alla persona segnalante

Il gestore è tenuto a fornire al segnalante adeguato riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della contestazione.

Al riguardo si precisa che non è necessario che l'attività di accertamento si concluda entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un termine maggiore.

Alla scadenza dei tre mesi, pertanto, il gestore della segnalazione al fine di fornire un adeguato riscontro potrà comunicare:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze;
- l'attività svolta fino a quella data e/o quella che intende svolgere. In quest'ultimo caso il gestore dovrà comunicare alla persona segnalante anche il successivo esito finale relativo all'istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti).

4.11 - Trasmissione della segnalazione all'organo amministrativo

Il gestore, ove ritenga fondata la segnalazione, redige all'esito dell'istruttoria una relazione sull'attività svolta e sulle conclusioni raggiunte provvedendo a trasmetterla all'organo amministrativo della società.

4.12 - Conservazione della documentazione inerente alla segnalazione

Al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo di gestione della segnalazione, il gestore assicura la tracciabilità dei dati e delle informazioni ad essa inerenti.

Il gestore, inoltre, provvede alla conservazione e archiviazione della segnalazione e della relativa documentazione per il tempo necessario al trattamento della stessa e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Al riguardo il gestore:

- garantisce la conservazione della documentazione relativa alle segnalazioni garantendo adeguati standard di sicurezza e riservatezza;
- provvede ad adottare ogni opportuna cautela al fine di garantire la massima riservatezza;
- costituisce l'unico soggetto a cui è consentito l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative.

In ordine ad una segnalazione effettuata in forma orale:

- attraverso una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la stessa, previo consenso della persona segnalante, deve essere documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;



- mediante una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, la stessa deve essere documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione ai fini della conservazione. La persona segnalante deve controfirmare il contenuto della trascrizione previa verifica ed eventuale rettifica;
- nel corso di un incontro con il gestore, quest'ultimo provvederà a documentarla, previo consenso del segnalante, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In quest'ultimo caso, la persona segnalante deve controfirmare il contenuto del verbale dell'incontro previa verifica ed eventuale rettifica.

5 – Canale esterno di segnalazione, divulgazione pubblica e denuncia all’Autorità giudiziaria

Le segnalazioni possono essere trasmesse, al verificarsi di determinate condizioni, anche attraverso canali differenti da quello interno secondo le modalità di seguito illustrate.

5.1 – Canale esterno di segnalazione

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attivato un canale esterno di segnalazione che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona a cui è attribuita la violazione o che è stata individuata come soggetto implicato nella contestazione segnalata, dei soggetti menzionati, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Tale tipologia di canale può essere utilizzato solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- 1) non è stato attivato il canale di segnalazione interno alla società ovvero, anche se attivato, lo stesso non è conforme al Decreto Whistleblowing;
- 2) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- 3) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che, qualora effettuasse una segnalazione interna, la stessa non beneficerebbe di un efficace seguito oppure potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- 4) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso la piattaforma informatica presente sul sito dell’ANAC al seguente link:



<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>, compilando il relativo modulo per la segnalazione di condotte illecite.

L'ANAC consente anche la possibilità di effettuare segnalazioni in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale dedicati o incontri diretti fissati entro un termine ragionevole, su richiesta della persona segnalante.

5.2 - Divulgazione pubblica

Un'ulteriore modalità di segnalazione è rappresentata dalla divulgazione pubblica attraverso cui il segnalante può rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite:

- la stampa;
- i mezzi elettronici;
- altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (es. TV, social network).

Tale modalità di segnalazione può essere utilizzata solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha dapprima effettuato una segnalazione interna a cui la società non ha dato riscontro nei termini previsti e poi ha trasmesso una segnalazione esterna all'ANAC che, a sua volta, non ha fornito riscontro entro i termini stabiliti dal Decreto Whistleblowing;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere, sulla base di circostanze concrete, che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna



possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui le prove possono essere occultate o distrutte;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa non avere efficace seguito in quanto sussiste un fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5.3 - Denuncia all'Autorità giudiziaria

La persona segnalante può rivolgersi all'Autorità giudiziaria per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui è venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

6 – Tutela della riservatezza

La società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, del facilitatore, della persona menzionata e di quella a cui è attribuita la violazione o che è stata individuata come soggetto implicato nella contestazione segnalata.

La riservatezza deve inoltre essere garantita per ogni modalità di segnalazione, quindi, anche laddove avvenga in forma orale. A tal fine le segnalazioni non possono essere trattate oltre quanto necessario per darvi adeguato seguito.

6.1 - Tutela della riservatezza del segnalante

L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso di quest'ultimo, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate al trattamento dei dati.

Il divieto di rivelare il nominativo del segnalante è da riferirsi anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento sia possibile dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

Per quanto sopra, il gestore della segnalazione deve provvedere ad oscurare i dati personali, specie quelli relativi al segnalante, al facilitatore, al soggetto segnalato e alle altre persone menzionate nella contestazione qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

La tutela della riservatezza deve essere assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

Nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal cosiddetto segreto investigativo di cui all'art. 329 c.p.p.

Con riferimento al procedimento disciplinare attivato contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se ad essa conseguenti. Tuttavia qualora l'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa potrà essere rivelata solo previo consenso espresso della persona segnalante che dovrà essere richiesto dal gestore della segnalazione. Quest'ultimo dovrà inoltre trasmettere, mediante comunicazione scritta, in via preliminare al segnalante le motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.

Il consenso espresso del segnalante dovrà essere acquisito anche nelle procedure di segnalazione interna o esterna laddove la rivelazione della sua identità e delle informazioni ad essa correlate siano indispensabili ai fini della difesa della persona a cui è attribuita la violazione o che è stata individuata come soggetto implicato nella contestazione segnalata. Anche in tale fattispecie è necessario dare preliminarmente avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle motivazioni che obbligano a rendere nota la sua identità.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata non sono soggetti al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 né all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013.

6.2 - Tutela della riservatezza del facilitatore, delle persone segnalate e di quelle menzionate nella segnalazione

La società è tenuta a tutelare l'identità:

- del facilitatore;
- della persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come



soggetto a cui è attribuita la violazione o come persona comunque implicata nella contestazione segnalata;

- delle persone menzionate nella segnalazione come, ad esempio, i soggetti informati sui fatti,

fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie già previste in favore del segnalante.

6.3 - Audizione del soggetto a cui la violazione è attribuita o della persona implicata nella violazione segnalata

Nei procedimenti di segnalazione interna previsti dalla presente procedura la persona menzionata nella segnalazione interna come soggetto a cui è attribuita la violazione o come persona comunque implicata nella contestazione segnalata può essere sentita, anche previa sua richiesta, mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Tale persona vanta il diritto di essere informata della segnalazione che lo riguarda solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

7 – Misure di protezione previste per il segnalante

La società vieta nei confronti del segnalante qualsiasi azione ritorsiva ovvero qualunque comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che sia posto in essere in ragione della segnalazione allo scopo di provocare alla persona segnalante un danno ingiusto in via diretta o indiretta.

Le medesime tutele si applicano anche nei confronti dei facilitatori e degli altri soggetti di cui alle lettere da b) a f) riportate nel paragrafo 2.

E' necessario che sussista un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione effettuata e le misure ritorsive subite.

Al riguardo si riportano talune fattispecie che possono costituire ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- p) la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- q) una valutazione della performance artatamente negativa;
- r) una revoca ingiustificata di incarichi;
- s) un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- t) il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- u) la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

7.1 – Condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

Le misure di protezione si applicano al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero veritiere e conformi ai principi illustrati nel paragrafo 3 della presente procedura. Al riguardo rileva la circostanza che il segnalante abbia effettuato una segnalazione in base ad una ragionevole convinzione che la stessa fosse vera (ad esempio che un illecito stesse per verificarsi) a prescindere dalla circostanza che tali eventi siano poi stati accertati come errati;
- b) la segnalazione è stata effettuata nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Decreto Whistleblowing i cui tratti più significativi sono stati riportati nella

presente procedura.

7.2 – Cause di disapplicazione delle misure di tutela dalle ritorsioni

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione nel caso in cui sia accertata nei confronti del segnalante con sentenza, anche non definitiva di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione ovvero la responsabilità civile per aver riferito informazioni false con dolo o colpa grave.

Nei casi di accertamento di dette responsabilità, al soggetto segnalante è altresì applicata una sanzione disciplinare.

Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata nei successivi gradi di giudizio in senso favorevole al segnalante, quest'ultimo potrà ottenere la tutela dall'applicazione delle misure ritorsive solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione ovvero della sua responsabilità civile per aver riferito informazioni false con dolo o colpa grave.

Analogamente, l'instaurazione in seguito alla segnalazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, poi archiviato, non esclude l'applicazione delle tutele in favore del segnalante in quanto l'archiviazione non comporta alcun accertamento di responsabilità penale.

Nell'ambito della responsabilità civile, la sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non comporta la disapplicazione delle misure protettive in caso di ritorsioni.

7.3 - Protezione dalle ritorsioni

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC. Tale ente ha il compito di accertare se le ritorsioni siano

conseguenti alla segnalazione effettuata e di informare l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per assumere i provvedimenti di propria competenza.

L'intento ritorsivo deve essere valutato in collegamento alla segnalazione e può desumersi anche dall'infondatezza o dalla pretestuosità delle motivazioni poste a fondamento dell'adozione della ritorsione o anche dall'assenza di giustificazione per l'adozione dell'atto, provvedimento, omissione o comportamento ritenuti ritorsivi.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di eventuali condotte o atti quali misure ritorsive a danno del segnalante o di un soggetto tutelato, si presume che le stesse siano state adottate a causa della segnalazione. Per quanto sopra è attribuito al soggetto che ha posto in essere le presunte azioni ritorsive, l'obbligo di provare che tali atti siano motivati da ragioni estranee alla contestazione.

Tuttavia tale beneficio è escluso per gli altri soggetti tutelati di cui alle lettere da a) a f) del paragrafo 2 della presente procedura sui quali incombe l'onere probatorio, qualora lamentino di aver subito misure ritorsive.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

I soggetti licenziati a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria hanno diritto ad essere reintegrati nel posto di lavoro.

7.4 Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che supportano le persone segnalanti fornendo informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sui diritti della persona coinvolta, sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e comunitarie.

7.5 Limitazioni di responsabilità

Il segnalante che riveli o diffonda informazioni:

- sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto diverso da quello relativo a informazioni classificate, al segreto professionale forense e medico ed alle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- relative alla tutela del diritto d’autore;
- relative alla protezione dei dati personali;
- sulle violazioni che offendono la reputazione della persona a cui è attribuita la violazione o che è stata individuata come soggetto implicato nella contestazione segnalata;
- sulle violazioni che offendono la reputazione della persona denunciata, non incorre in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare a condizione che, al momento della rivelazione o diffusione, sussistessero congiuntamente:
 - fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
 - tutti i presupposti per effettuare la segnalazione e beneficiare della tutela dalle ritorsioni.

La persona segnalante non incorre, salvo che il fatto costituisca reato, in alcuna responsabilità, per l’acquisizione di informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse se avvenute in modo lecito.

La responsabilità penale, civile o amministrativa del segnalante è altresì esclusa unicamente con riferimento ai comportamenti, agli atti o alle omissioni collegati alla segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione.



7.6 Rinunce e transazioni

Sono vietate rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela previsti dal Decreto Whistleblowing e riportati nella presente procedura, salvo non siano sottoscritti in sede protetta ovvero:

- in sede giudiziale;
- dinanzi alla commissione di conciliazione istituita presso la direzione territoriale del lavoro;
- innanzi alle sedi di certificazione;
- innanzi alla commissione di conciliazione istituita in sede sindacale;
- presso i collegi di conciliazione ed arbitrato irrituale.



8 – Trattamento dei dati personali

La società, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la tutela dei dati personali a tutti i soggetti interessati dal Decreto Whistleblowing (segnalante, facilitatore, persona a cui è attribuita la violazione, soggetto menzionato nella segnalazione, etc).

Ogni trattamento dei dati personali previsto dalla presente procedura deve essere effettuato in modo lecito, corretto e trasparente nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (“Codice della privacy”) e del D.Lgs. 18/5/2018 n. 51.

I dati devono essere adeguati, pertinenti, esatti, aggiornati e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati. Inoltre i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se acquisiti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

La società assicura il trattamento dei dati personali in maniera da garantire, mediante misure tecniche e organizzative opportune, un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Inoltre l'impresa si impegna:

- ad effettuare, nei casi previsti, una valutazione di impatto sulla protezione dei dati;
- a rispettare il principio della privacy by design e della privacy by default;
- a rendere ex ante ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi;
- ad assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
- a garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione;
- a garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante.

9 – Profili sanzionatori

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, l'ANAC provvederà ad applicare:

- a) la sanzione da 10.000 a 50.000 euro al soggetto responsabile della gestione delle segnalazioni qualora accerti che questi non abbia svolto l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- b) la sanzione da 10.000 a 50.000 euro all'organo amministrativo dell'impresa quando accerti che:
 - non sono stati istituiti canali di segnalazione;
 - non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
 - sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni non conformi a quanto previsto dalla normativa;
- c) la sanzione da 10.000 a 50.000 euro alla persona fisica che ha:
 - commesso ritorsioni;
 - ostacolato la segnalazione o ha tentato di ostacolarla;
 - violato l'obbligo di riservatezza. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- d) la sanzione da 500 a 2.500 euro alla persona segnalante quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.

Santeramo in Colle, 13/1/2025

L'Amministratore Unico
(Nicola Zeverino)



Allegato 1

MODULO DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

Il presente modulo deve essere utilizzato dal soggetto segnalante allo scopo di effettuare una segnalazione di una violazione effettiva o potenziale che rientra nell'alveo di quelle previste dal D.Lgs. 10/3/2023 n. 24 (Decreto Whistleblowing).

Al riguardo si raccomanda, prima di procedere alla compilazione e trasmissione del presente modulo, di leggere la “Whistleblowing Policy” della società.

DATI DEL SEGNALANTE

Il presente riquadro non dovrà essere compilato qualora il segnalante desideri restare anonimo senza pertanto beneficiare delle tutele previste dal Decreto Whistleblowing.

Nome	
Cognome	
Telefono	
E-mail	
Ruolo aziendale o eventuale tipologia di rapporto intrattenuto con la società	



- Danno o frode ai clienti
- Danno o frode alla società
- Reati in materia di strumenti di pagamento
- Atti od omissioni che ledano gli interessi finanziari dell'Unione europea (ad esempio frodi o altre attività illegali)
- Fattispecie inerenti al rapporto di lavoro, misure discriminatorie e molestie
- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- Altro (Descrizione)

3) Quando si è verificato l'evento che si intende segnalare (data/periodo)?

4) Si provveda a descrivere in maniera circostanziata l'evento (fatto o omissione) che si intende segnalare

5) In che luogo si è verificato l'evento che si intende segnalare?



- 6) Con che modalità si è venuto a conoscenza dell'evento?
- Ho partecipato al fatto assieme al Segnalato
 - Sono una vittima
 - Ho assistito di persona
 - Mi è stato riferito da un partecipante all'evento oggetto della segnalazione
 - Mi è stato riferito da una persona che ha assistito o da una vittima
 - Altro (specificare)
- 7) Ci sono eventuali altri soggetti che possono confermare o riferire altri elementi relativi all'evento? Se sì, quali (Nome, Cognome, Qualifica)?
- 8) Si è a conoscenza dell'eventuale dimensione economica del fatto segnalato? In caso affermativo è possibile quantificarla?
- 9) Si riportino eventuali allegati che si intende fornire a supporto della segnalazione

Luogo e data

Firma